

LEGGE REGIONALE

FONDO REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO
E NORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CONCESSIO
NARIE DI PUBBLICI AUTOSERVIZI PER TRASPORTO VIAGGIATORI

Legge regionale : "Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico e normativo al personale dipendente dalle imprese concessionarie di pubblici autoservizi per trasporto viaggiatori".

Il Consiglio Regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

La Regione Puglia, al fine di realizzare, nell'ambito del territorio regionale, l'uniformità di trattamento fra i lavoratori addetti ai servizi pubblici di trasporto di viaggiatori, corrisponde i mezzi finanziari necessari a perequare, dal 1° luglio 1974 in poi, il trattamento normativo ed economico dei lavoratori dipendenti da imprese concessionarie di servizi automobilistici per viaggiatori a quello del personale adibito agli autoservizi gestiti da aziende e da enti pubblici per atto di affidamento della Regione Puglia, e ciò in conformità di intese con l'Associazione datoriale A.N.A.C. e con le Confederazioni Sindacali più rappresentative sul piano nazionale, fermi restando i limiti ed i principi stabiliti dal R.D. 8/1/1931, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della equiparazione tra le qualifiche previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10/12/1970 (contratto A.N.A.C.) e quelle di cui sal-

l'allegato B alla legge 6 agosto 1954, n. 858, si fa riferimento alla tabella di assimilazione allegata al Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese numero 2190 del 22 dicembre 1973 nel testo sostituito per integrazione col Decreto del Presidente della Giunta Regionale Pugliese n. 5016 in data 2/12/1975.

Art. 2

I miglioramenti economici e normativi derivanti dal trattamento perequativo di cui all'articolo precedente non sono cumulabili con le provvidenze economiche erogate in attuazione della Legge Regionale 16 dicembre 1974, n. 43 e di provvedimenti amministrativi per l'anno 1975.

Il trattamento perequativo di cui all'art. 1 sostituisce, ad ogni effetto, il trattamento spettante in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 10 dicembre 1970 (Contratto A.N.A.C.) e di tutti gli accordi aziendali integrativi del predetto contratto.

Art. 3

Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta Regionale è autorizzata a rimborsare alle imprese concessionarie, che applicheranno ai lavoratori dipendenti il trattamento perequativo di cui al citato art. 1, gli oneri finanziari del maggiore costo del personale, compresi gli oneri contributivi aziendali, nonché quelli derivanti dalla liquidazione dell'indennità di anzianità, di licenziamento e di buonuscita, che verranno effettuati di volta in volta alla cessazione di ogni singolo rapporto di lavoro.

I tempi e le modalità del rimborso saranno stabiliti dall'Assessorato ai Trasporti, di intesa con l'Associazione datoriale A.N.A.C. e con le Confederazioni Sindaca

li più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 4

Per il periodo dal 1° luglio 1974 e sino al 31 dicembre 1975, la Regione attribuirà ed erogherà a ciascun agente, tramite l'azienda di appartenenza, un assegno mensile lordo secondo le misure riportate nell'unita tabella, che fa parte integrante della presente legge, stabilite per ciascuna classe e corrispondenti qualifiche di intesa con le Confederazioni Sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

Detto assegno mensile lordo sarà corrisposto, per le mensilità ordinarie e per quelle aggiuntive, a definitivo conguaglio dei benefici economici derivanti a qualsiasi titolo dalla perequazione di cui all'art. 1 sul piano normativo ed economico.

Art. 5

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1974 e 1975, valutato in complessive L. 1.850 milioni, si fa fronte con i fondi di pari importo stanziati nel Cap. 193 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1975, avente ad oggetto "Fondo regionale per l'adeguamento del trattamento economico al personale dipendente dalle aziende private concessionarie di pubblici servizi di autolinee (L.R. 16/12/1974, n. 43)".

La competenza della spesa è posta a carico dell'esercizio in cui la presente legge sarà perfezionata.

All'onere finanziario per gli esercizi futuri si provvederà con appositi stanziamenti di bilancio.

Art. 6

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, comma 2°, della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

REGIONALE PER L'ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI PUBBLICI AUTOSERVIZI DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI"

Classi	QUALIFICHE A.N.A.C.	Conguagli lordi mensili al netto delle anticipazioni economiche corrisposte dal 1.7.74 in poi		
		Classi di anzianità di servizio		
		fino a 7 anni	oltre 7 anni fino a 15 "	oltre 15 anni
II	Capo Servizio II cl.	110.000	120.000	130.000
III	Capo Uffic.Princip. Impiegato I ctg.	100.000	110.000	120.000
IV	Capo Ufficio Capo Officina I cl. Segretario Capo	80.000	87.000	95.000
V	Segretario Princip. Capo Movim. I cl. Capo Offic. II cl. Impiegato II ctg.	65.000	72.000	80.000
VI	Segretario I cl. Capo Movim. II cl. Capo Operaio I cl.	60.000	67.000	75.000
VII	Segretario II cl. Controllore Operaio provetto Capo Operaio II cl. Autista scelto Impieg. III ctg./A	55.000	62.000	70.000
VIII	Autista di linea Operaio scelto Operaio specializz.	50.000	57.000	65.000
IX	Segretario III cl. Stenodattilografo Autista non di linea Operaio qualificato Bigliettaio scelto	45.000	52.000	60.000
X	Bigliettaio Dattilografo Telefonista	40.000	47.000	55.000
XI	Usciere Manovale specializz.*	30.000	35.000	40.000
XII	Manovale specializz.** Portiere	25.000	30.000	35.000
XIII	Manovale ** Custode diurn.nott. Fattorino d'ufficio Manovale comune *	20.000	28.000	35.000

Note - (*) dipendente da aziende con meno di 26 agenti;
(**) dipendente da aziende con più di 25 agenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Fitto - Galatone

E' estratto del verbale della seduta del 22 dicembre 1975 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Fitto - Galatone

Consiglio Regionale della Puglia

27 DIC. 1975

p. c. c. (dott. Renato Guasceiro)



COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REPUBBLICA

373/21502

26 GEN. 1976

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, I comma, della Costituzione della Repubblica Italiana, con richiamo alla nota per il numero e data del presente visto.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(DI CARRIO)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Carrio", written over the typed name.